



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 17/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 20

D.G.R.2474 del 15/11/2011-Centro di coordinamento regionale antidiscriminazioni - Approvazione schema di Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 fra UNAR e Regione Puglia per l'attuazione del progetto "Trasferimento di metodologie per il monitoraggio delle discriminazioni".

L'assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Francesca Zampano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- l'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, più brevemente denominato Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);
- la legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 in tema di "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la vita e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" intende garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- in data 30 luglio 2010 l'Unar e la Regione Puglia (D.G.R. n. 1764 del 27/07/2010) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto alla creazione di un Centro regionale per il contrasto alle diverse forme di discriminazione e alla realizzazione di una rete regionale di strutture dedicate a tale funzione; il Protocollo è stato successivamente rinnovato in data 14 dicembre 2011;
- il Protocollo d'intesa stabilisce, inoltre, il reciproco impegno dell'Unar e della Regione Puglia a condividere prassi, informazioni, strumenti e conoscenze utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno, nonché a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale.

VISTO CHE

- l'art. 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, l'handicap, l'età e l'orientamento sessuale;
- l'art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, approvata il 4 novembre 2000, vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle,

l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;

- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la Direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;

- il “Testo Unico” delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, all'art.44, comma 12, afferma che “le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R. 2474 del 15/11/2011, la Regione Puglia ha dato avvio, attraverso una manifestazione di interesse alla costituzione della rete antidiscriminazione composta, attualmente da 62 nodi locali e dal Centro regionale di coordinamento, e ha definito altresì il suo funzionamento sulla base delle intese sottoscritte con Unar nel più vasto panorama nazionale ed europeo;

- nel 2013, la Regione Puglia ha aderito, con la sottoscrizione di un protocollo di Intesa, al Progetto interregionale “Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni”, cofinanziando con risorse proprie a valere sul FSE 2007-13 la cifra di €50.000 per la realizzazione delle attività progettuali. Nel suddetto Protocollo, le Regioni convengono sull'opportunità di realizzare le attività su base interregionale per individuare risposte adeguate e condivise per le procedure di presa in carico, gestione ed intervento sui casi segnalati di discriminazione e di coordinamento delle attività dei Nodi territoriali e di raccordo con il Contact Center nazionale e l'UNAR.

- il Dipartimento per le Pari Opportunità è titolare delle funzioni di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valere sull'Asse D del PON “Governance e Azioni di Sistema” per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza, come da Convenzione del 10 aprile 2008 e successivo Addendum del 28 giugno 2012 fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la Regione Puglia ha sottoposto a Unar un progetto sperimentale “Trasferimento di metodologie per il monitoraggio delle discriminazioni” per l'individuazione di una metodologia di analisi di dati relativi alle intolleranze che si manifestano sul territorio regionale e si rafforzano attraverso l'hate speech on line, ovvero il linguaggio dell'odio diffuso tramite internet ed i social network.

Il progetto è finalizzato a sostenere il Centro stesso nelle sue attività di monitoraggio di fenomeni discriminatori, di prevenzione e di sensibilizzazione e a essere poi condiviso da Unar anche nelle altre regioni ed ha ottenuto la piena approvazione di Unar e il conseguente finanziamento per la sua attuazione di € 50.000;

- l'art. 15 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

RITENUTO

di dare attuazione al progetto menzionato, con il presente provvedimento pertanto si intende:

1. Approvare il progetto sperimentale “Trasferimento di metodologie per il monitoraggio delle discriminazioni”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare lo schema di accordo ex art. 15 della L. n.241/90, tra la Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità e il Dipartimento per le Pari Opportunità Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del progetto

citato, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. autorizzare la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla sottoscrizione del previsto Accordo di cui all'Allegato 2 e ai successivi adempimenti e all'adozione dei successivi atti amministrativi per l'attuazione dell'attività.

“COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di fare propria la relazione riportata;
- di approvare il progetto sperimentale “Trasferimento di metodologie per il monitoraggio delle discriminazioni”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia - Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità e il Dipartimento per le Pari Opportunità Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del progetto citato, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla sottoscrizione del previsto Accordo di cui all'Allegato 2 e ai successivi adempimenti e all'adozione dei successivi atti amministrativi per l'attuazione dell'attività;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola